

A mezzo della Piattaforma Telematica
Ubuy

Spett. Le Operatore Economico

SCHEMA
LETTERA DI INVITO

**LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI E VETRATA VANO SCALA PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO
EX ISEF PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO –
DM 774_2024 - CUP: D15I24000120001 – CIG: XXXXXXXXXX**

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N°36/2023**

CUP: (Codice Unico di Progetto): D15I24000120001

CIG: (Codice Identificativo di Gara):

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO: € 401.000,00 (comprensivi di € 83.281,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione e 6.946,51 per economie).

L'importo lavori ammonta ad € 310.771,64 di cui € 296.121,02 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 14.650,62 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA a termini di legge).

L'incidenza della manodopera stimata è pari a € 48.821,10.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: € 296.121,02

Sommario

1 – PREMESSE	2
2 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	3
3 – OGGETTO DELL' APPALTO – IMPORTO DEI LAVORI – CATEGORIA DEI LAVORI	5
4 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ IN CASO DI RITARDI – MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE	8
5 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA	9
6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	10
7 – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	17
8 – AVVALIMENTO	18
9 – SUBAPPALTO	19
10 – SUBAFFIDAMENTI	20
11 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALL' AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA – RISPETTO PATTO INTEGRITÀ	21
12 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	22
13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	22
14 – CONTRIBUTO ANAC	23
15 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	23
16 – REVISIONE DEI PREZZI	25
17 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA - TERMINI	25
18 – DATA DELLA GARA - SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
19 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO	30
20 – DISPOSIZIONI FINALI	31

1 – PREMESSE

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto, in particolare, l'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui:

“... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

... c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

Visto l'art. 1 c.1 dell'allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, così come richiamato dall'art.50, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023, “Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice”;

Richiamato l'avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, nella sezione di Amministrazione Trasparente denominata: “Bandi di gara e contratti”, prot. GSSI n. 14667/2025;

In esecuzione della decisione di contrarre del Direttore Generale **D.D. n. _____ del ____/____/2026, prot. GSSI n. XXXX/2026**, è indetta una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto.

Codesto spettabile **Operatore Economico**, fermi restando i requisiti di ammissibilità,

È INVITATO

a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta **esclusivamente mediante piattaforma telematica Ubuy**, secondo quanto di seguito specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono, entro e non oltre il **termine ultimo delle ore ____: ____ del giorno ____/____/2025 a pena di irricevibilità.**

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Si dà atto che l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sia per il suo valore, assai distante dalla soglia

comunitaria, sia in relazione alle sue caratteristiche, sia per la sede di svolgimento dei lavori, tale da non attrarre l'interesse di operatori esteri.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è il Dott. Mario Picasso, e-mail: mario.picasso@gssi.it

2 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, questa Stazione Appaltante intende procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante la **procedura negoziata senza bando**, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 36 del 2023, utilizzando il **criterio del prezzo più basso**, inferiore a quello posto a base d'asta, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dall'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nella richiamata circostanza in cui le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque), la Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia automatica di anomalia.

Il metodo per determinare la soglia automatica di anomalia è il metodo A.

Tutte le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia sono automaticamente escluse. La procedura sarà aggiudicata all'offerta non esclusa che presenta il maggior ribasso.

I dati numerici derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente procedura saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse (ossia valide) siano inferiore a 5 (cinque), non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre se ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, si dà atto che l'appalto non risulta suddiviso in lotti, in quanto trattasi della realizzazione di lavorazioni tipologicamente omogenee e strettamente interconnesse.

La presente procedura, in conformità a quanto previsto dall'art. 25, comma 3 decreto legislativo n. 36 del 2023, **sarà espletata interamente mediante la piattaforma di e-procurement denominata "Ubuy", accessibile all'indirizzo:**

https://gssi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- *parità di trattamento tra gli operatori economici;*
- *trasparenza e tracciabilità delle operazioni;*

- *standardizzazione dei documenti;*
- *comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;*
- *comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;*
- *segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;*
- *gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.*

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- *difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;*
- *utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle istruzioni e ai manuali consultabili ai seguenti link:*
https://gssi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
https://gssi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
- *In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://gssi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.*

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle istruzioni e manuali messi a disposizione dalla stessa software house, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica, l'operatore economico dovrà far riferimento al seguente link: https://gssi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

I servizi di assistenza tecnica agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 - 13:00 e dalle 14:00 - 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile. L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

3 – OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO DEI LAVORI – CATEGORIA DEI LAVORI

3.1 DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione del seguente intervento:

LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI E VETRATA VANO SCALA PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO EX ISEF PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – DM 774_2024 - CUP: D15I24000120001

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

- **CUP** (Codice Univoco di progetto) attribuito al presente intervento: **D15I24000120001**;
- **CUI** (Codice Unico di Intervento) attribuito al presente intervento: **L01984560662202500002**;
- **CIG** (Codice Identificativo di gara) attribuito al presente intervento: **XXXXXXXXXXXX** ;
- **Codice CPV prevalente**: **45454000-4** “Lavori di ristrutturazione”;
- **Codice CPV scorporabile**: **45454100-5** “Lavori di restauro”;

Il Progetto Esecutivo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 41 comma 5-bis del D.Lgs 36/2023, come mod. dal D.Lgs 209/2024 (Correttivo Appalti), è stato oggetto di verifica preventiva, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prot. GSSI n. 1325/2026, nonché di validazione, prot. GSSI n. 1335/2026.

3.2 IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dell'appalto è di:

Euro 310.771,64 (euro trecentodiecimilasettecentosettantuno/64), di cui:

- **Euro 296.121,02** (euro duecentonovantaseimilacentosettantuno/02) per lavori a misura soggetti a ribasso;
- ed **Euro 14.650,62** (euro quattordicimilaseicentocinquanta/62) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto, dell'importo complessivo di Quadro Economico di **Euro 401.000,00** risulta finanziato per € 350.000,00 dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 774 del 10 giugno 2024, e per € 51.000,00 da fondi di Ateneo.

Costo della manodopera: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura **pari ad Euro 48.821,10** come da Elaborato “*Incidenza della manodopera*” del progetto dell'intervento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 D.Lgs. n. 36/2023, tale costo della manodopera è scorporato dall'importo soggetto a ribasso; tuttavia, in considerazione del fatto che il medesimo art. 41, comma 14, prevede altresì che: *“Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*, che inoltre ai sensi dell'art. 108, comma 9, del richiamato decreto *“Nell'offerta economica, l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro....”*, **la percentuale di ribasso offerta dal concorrente deve intendersi applicata all'intero importo ribassabile, pari ad Euro 296.121,02 comprensivo dei costi della manodopera (Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023).**

Resta inteso che nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del medesimo decreto non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Contratto collettivo applicabile: Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni, applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è EDILIZIA INDUSTRIA (in caso di operatore economico artigiano EDILIZIA ARTIGIANATO).

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nella presente Lettera di Invito; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- a) la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito;
o in alternativa
- b) la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato.

Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi sub b), l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato nella presente Lettera di Invito, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzia:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
 - retribuzione tabellare annuale;
 - indennità di contingenza;
 - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste;
- l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:
 - disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
 - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
 - disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
 - durata del periodo di prova;

- durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporta in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare preliminarmente la sussistenza della equivalenza dei trattamenti economici e solo in caso di esito positivo di tale verifica procederà ad analizzare l'equivalenza delle tutele normative; con riferimento a queste ultime verrà ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in quanto limitati a soli due parametri;

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto. In alternativa è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

3.3 CATEGORIE DEI LAVORI

n.	Categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Incidenza %
			Lavori «1» (L)	Oneri Speciali sicurezza «2» (CS)	Totale «T = 1 + 2» (L + CS)	
1	OG1	Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi di edilizia	257.431,40	12.736,45	270.167,85	86,93 %
2	OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	38.689,62	1.914,17	40.603,79	13,07 %
		TOTALE A MISURA	296.121,02	14.650,62	310.771,64	100,00 %
		TOTALE GENERALE APPALTO	296.121,02	14.650,62	310.771,64	100,00 %

3.4 DICHIARAZIONE IN MERITO AI CAM

Al riguardo del Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»", si rimanda al capitolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto nonché all'elaborato progettuale ED.08: "Relazione conformità criteri ambientali minimi".

E' fatto obbligo all'appaltatore di allegare alla documentazione amministrativa da presentarsi in fase di gara, le specifiche dichiarazioni in merito, come previsto nella direttiva CAM (Modulo Allegato n. 3).

4 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ IN CASO DI RITARDI – MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

4.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Viale Francesco Crispi, 7 - 67100 L'Aquila

Link: <https://maps.app.goo.gl/PNtCwHkfvQyTinA8>

4.2 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “**a misura**” ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), dell’Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’art. 2.4.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso d’asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della **ritenuta dello 0,5%** di cui all’art. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell’anticipazione, raggiungano un importo non inferiore ad **€ 150.000,00**.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto nel richiamato art. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo sul valore del contratto d'appalto, pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 (*quindici*) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4.3 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell’art. 2.6 del capitolato speciale d’appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei cantieri.

I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto, (Penali in caso di ritardo sul termine finale) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione, sarà applicata una penale pari allo **1 % (diconsi**

uno per mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre 7 giorni:

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

5 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (*nel prosieguo, aggregazione di retisti*);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di **giorni 10**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del D.Lgs n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*), dall'art. 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'art. 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato;
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (*solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019*).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0 di ANAC).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b) e c)** del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui **all'art. 65, comma 2, lett. d)** del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai **commi 1 e 2 dell'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2, dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7, dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi

dell'art. 179, comma 7, del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023**.

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023**.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023** in tema di disciplina dell'esclusione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del vigente D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Grave Illecito Professionale

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (*illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico*) è disposta e comunicata dalla Stazione Appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6, del citato art. 98;

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno degli elementi di cui al comma 3 dell'art. 98 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023**:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3).

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023** e fermo restando quanto previsto dall'art. 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2, del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a) in sede di presentazione dell'offerta:
 - ha comunicato alla Stazione Appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché i soggetti che ne sono interessati;
 - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di

quella data;

- b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

6.1.1 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. b), del Codice, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'articolo 3 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Si ricorda che, in base all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del predetto decreto, sono tenuti al rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a crediti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). Non sono tenute al possesso della patente di cui all'art. 27 citato, le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo, in mancanza della patente o del documento equivalente o nel caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, si applica una sanzione amministrativa come individuata dal predetto comma 11 nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui Codice per un periodo di sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto dell'oggetto del contratto, della tipologia di intervento e della natura del progetto, la Stazione Appaltante non è tenuta all'inserimento delle clausole sociali e meccanismi premiali per la realizzazione delle pari opportunità generazionali e di genere.

L'operatore economico è altresì tenuto ai sensi dell'art. 102 comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023 ad assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

A tal fine l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

6.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
- b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

6.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Possesso di attestazione di Qualificazione SOA:** ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:
 - della qualificazione **SOA** nella **categoria prevalente OG1 Classifica II** con dichiarazione nella domanda di partecipazione di avvalersi del **subappalto necessario (qualificante)** per la **categoria scorporabile OG2 Classifica I;**
o in alternativa
 - della qualificazione **SOA** sia per la **categoria prevalente OG1 Classifica II** che nella **categoria scorporabile OG2 Classifica I;**

Si precisa comunque che:

- Il concorrente singolo, ai sensi dell'Art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice, può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa, inoltre, che:

- Le lavorazioni rientranti nelle Categorie Secondarie ove indicate nella tabella di cui al p.to 3.3, di importo inferiore sia al 10% dell'importo complessivo dei lavori che a 150.000,00 euro, sono state indicate in quanto categorie omogenee di lavori, ma le stesse non si configurano quali categorie di qualificazione necessarie per partecipare alla gara. Pertanto le stesse possono essere eseguite direttamente dall'Appaltatore, in possesso dei requisiti di partecipazione al presente appalto suddetti; esse possono essere altresì subappaltate per intero ad operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice nella rispettiva Categoria o in alternativa dell'attestazione SOA nella rispettiva Categoria;
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 – All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2, del citato All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'art. 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine,

l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

6.4 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) (raggruppamenti temporanei), lett. f) (consorzi ordinari) e lett. g) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari e alle aggregazioni di retisti si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

➤ **Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **paragrafo 6.2 - lett. a):**

deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

➤ **Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 di cui al **paragrafo 6.2 - lett. b):**

deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

➤ **Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA** di cui al precedente **paragrafo 6.2) - lett. c):**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2, del citato articolo.

Nello specifico pertanto ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere in possesso delle attestazioni di qualificazione indicate, per la categoria e classifica corrispondenti alla quota di lavori che intenderà assumere.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per la partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si veda quanto riportato al

paragrafo 5 della presente lettera di Invito.

NB:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese Cooptate di cui all'art. 30 comma 4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023

Ai sensi di quanto previsto dall'art.30 comma 4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto, esse devono:

- compilare e sottoscrivere digitalmente il **DGUE** per le parti di competenza;
- essere indicate e sottoscrivere modulo di istanza;
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.

6.5 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro) lett. c) (consorzi tra imprese artigiane) e lett. d) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato,** di cui al **paragrafo 6.2 - lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- **Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 di cui al **paragrafo 6.2 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- **Il requisito del possesso dell'attestazione SOA** di cui al **paragrafo 6.2 - lett. c)** deve essere posseduto secondo le seguenti modalità:
 - I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) e c) (*consorzi tra imprese artigiane*) del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
 - Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) (*consorzi stabili*) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

7 – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso l'utilizzo del fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti ANAC n.ri 262 del 20/06/2023 e 582 del 13/12/2023.

L'accesso al FVOE 2.0, ai sensi dell'art. 5 della delibera ANAC n. 262/2023, avviene mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente con il livello di autenticazione idoneo rispetto alla specifica documentazione oggetto di accesso. L'accesso al fascicolo è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, previa registrazione al servizio. La registrazione al servizio da parte dei soggetti abilitati che operano per conto degli OE avviene secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC (*Servizi ad accesso riservato – FVOE*).

La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali sono accertati dalla Stazione Appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. È facoltà della Stazione Appaltante e dell'OE chiedere l'aggiornamento su richiesta di specifici dati e/o documenti ancorché in corso di validità.

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'**esclusione dalla gara** dei soggetti che **non risultino in possesso dei requisiti previsti** dalla presente Lettera d'Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 l'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Se il contratto di avvalimento è concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Se il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 100, comma 3, i lavori sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

In ogni caso di Avvalimento, oltre alle documentazioni richieste dalla presente lettera, devono essere presentate unitamente alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023:

- Dichiarazioni allegate alla presente da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allegando, nel caso di cui al comma 2 del richiamato art. 104, la certificazione rilasciata dalla SOA.

Ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla Stazione Appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023;
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, a pena di esclusione dalla gara.

9 – SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 65, c.2, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 65, c.2, lett. e), f), g) del D.Lgs. n. 36/2023) in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare.
- Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 *"I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera."*
- I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. L'operatore economico può indicare in sede di offerta una diversa soglia di affidamento delle lavorazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
- Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 e il possesso dei

requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato Decreto.

- Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.

L'appaltatore deve, altresì, al fine di consentire le verifiche, autorizzare l'accesso al FVOE 2.0 da parte della Stazione Appaltante o dell'ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal sistema (rif. Art. 7).

- L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.
- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.119, comma 16 del D.Lgs. n. 36/2023 solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della Stazione Appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10 del D.Lgs. n.36/2023 l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n. 36/2023.
- Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 si comunica che la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui alle lett. a), b) e c) del richiamato comma 11. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante tempestivamente e comunque entro 20 (*venti*) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

10 – SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della n. 136/2010.

11 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA – RISPETTO PATTO INTEGRITÀ

11.1 ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la Stazione Appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “*White list*” tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, comma 2 e comma 3, del Codice Antimafia.

11.2 RISPETTO PATTO DI INTEGRITÀ

Il “**Patto di Integrità**” costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti del GSSI stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

A termini e per gli effetti del suddetto Patto di Integrità e delle norme e disposizioni allo stesso correlate:

- a) l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara;
- b) una copia del Patto di Integrità (**Modulo Allegato 5**), debitamente compilata e sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere

presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara;

- c) la mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, compilata e sottoscritta dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art.101 del D. Lgs. 36/2023;
- d) il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

12 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (**CIG**) e il Codice Unico del Progetto (**CUP**) in questione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine gli operatori economici all'atto della presentazione dell'offerta saranno tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante, mediante la “Tracciabilità flussi finanziari” di cui al **Modulo “Allegato 2”**, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Gli eventuali subcontraenti o sub affidatari saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Stazione Appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la Stazione Appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di sub-affidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di sub-affidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte della Stazione Appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere la Stazione Appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, comma 9, della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

13.1 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per la presente procedura è **richiesta la costituzione della garanzia provvisoria**, di cui all'art. 106 del citato D.Lgs. n.36/2023, **pari**

all'1% dell'importo dei lavori per l'ammontare di € 3.107,71 in considerazione delle strette tempistiche legate alla fonte di finanziamento (DM 774/2024) e anche alla luce del fatto che l'oggetto dell'appalto coinvolge un'ampia sfera del mercato di riferimento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

Ai sensi di quanto disposto dall'Art.53 c.4-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, **alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima del termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

13.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, per la presente procedura sarà richiesta all'Operatore economico aggiudicatario, con le modalità di cui all'art.117 del Codice dei Contratti, la garanzia definitiva **pari al 5% dell'importo contrattuale**, secondo quanto previsto dall'art.53 c.4, ai fini della stipula contrattuale ai sensi dell'art.18 del medesimo Codice.

Ai sensi di quanto disposto dall'Art.53 c.4-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, **alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.**

13.3 COPERTURE ASSICURATIVE

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, sarà richiesta all'Operatore economico aggiudicatario di costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione, di cui all'art. 2.12 del Capitolato Speciale D'Appalto, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

14 – CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

In caso di mancata regolarizzazione del pagamento nel termine assegnato, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

15 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Alla presente Lettera di Invito sono allegati i seguenti documenti di gara:

- All. 1a – Domanda di partecipazione impresa singola;

- All. 1b – Domanda di partecipazione in Raggruppamento;
- All. 1c – Domanda di partecipazione impresa aderente a contratto di rete;
- All. 1d – Dichiarazione impresa ausiliaria;
- All. 2 – Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- All. 3 – Dichiarazione in merito ai CAM;
- All. 4 – DGUE;
- All. 5 – Patto di Integrità;
- All. 6 – Dichiarazione antipantouflage;
- All. 7 – Schema di Contratto;
- All. 8 – Capitolato Speciale d'appalto.
- Elaborati progettuali consultabili e scaricabili al seguente link: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) in formato .zip.

NON VERRÀ TRASMESSO ALCUN ELABORATO VIA E-MAIL.

Per informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita sezione "Comunicazioni" dedicata per la gara in oggetto nella piattaforma Ubuy.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro e non oltre il termine di seguito specificato:

ore _ : _ del giorno _ / _ / _

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento tramite portale Ubuy.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite **entro e non oltre le ore _ : _ del giorno _ / _ / 2026**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Ubuy. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma Ubuy.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:

- a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;
- b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
- c) l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;

e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c).

Le comunicazioni di cui al punto precedente avverranno tramite la sezione comunicazioni della piattaforma telematica Ubuy. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare *nel documento DGUE "Documento di gara unico europeo"* l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Geie, aggregazioni di imprese di rete, anche, se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Per la presente gara la Stazione Appaltante NON RILASCIA alle imprese attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.

NON SONO PREVISTI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ALLA PRESENZA DI TECNICI DELL'ENTE.

16 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammessa la revisione dei prezzi.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al tre per cento rispetto al prezzo, sulla base degli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

È esclusa la revisione dei prezzi prevista dall'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

17 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - TERMINI

Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio delle**

ore __ : __ del giorno __ / __ / __

la propria offerta, redatta in lingua italiana.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta o la revoca dell'offerta presentata.

L'Offerta telematica del concorrente dovrà essere composta come di seguito:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

OFFERTA ECONOMICA

La **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** dovrà essere depositata a sistema seguendo le indicazioni previste dall'art. 6 del Disciplinare telematico e dovrà contenere i documenti di seguito elencati:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** alla procedura, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, in carta semplice, con espressa manifestazione di volontà di partecipazione alla gara (secondo i

modelli 1a, 1b, 1c allegati alla presente Lettera d'Invito).

In caso di domanda di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) (raggruppamenti temporanei), lett. f) (consorzi ordinari) e lett. g) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) del D.Lgs. n. 36/2023, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi, comprese le eventuali imprese cooptate e deve contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE dovrà essere indicata la categoria di lavori che si intende assumere e la rispettiva quota di partecipazione.

- **DGUE** da compilarsi, ai sensi di quanto previsto dell'art. 91 comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e in conformità al Comunicato prot. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nonché in conformità al Comunicato del 31 luglio 2021 con il quale l'Agid ha provveduto all'aggiornamento della "Tassonomia di riferimento dei criteri" che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" nonché i relativi allegati, sottoscritto digitalmente.

N.B: Il DGUE sarà compilabile direttamente sulla piattaforma Ubuy (Link per guida compilazione DGUE:

https://gssi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Manuale_uso_M_DGUE_Response_OE.pdf), e dovrà essere scaricato anche in formato .pdf e firmato digitalmente.

(Per l'individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione del DGUE si rinvia ai punti 5 e 6 della presente Lettera d'Invito).

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.
- **DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 94, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 36/2023 (Modulo Allegato n.2 o conformemente ad esso).**
La Dichiarazione deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altra persona dotata di poteri di firma.
 - Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.
 - Nel caso di ricorso al subappalto qualificante per la categoria scorporabile è preferibile, al fine di efficientare le tempistiche legate alla procedura amministrativa di autorizzazione del subappalto, presentare tale modulo compilato anche da parte dell'impresa subappaltatrice. La mancata presentazione di tale modulo da parte dell'impresa subappaltatrice non comporta l'esclusione dalla procedura di gara.
 - Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti:

DICHIARAZIONE, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, **CONTENENTE L'IMPEGNO, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA AD UNO DI ESSI**, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti;

◦ Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA MANDATARIA per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito (al legale rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per atto pubblico);

◦ Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO O DEL GEIE IN COPIA AUTENTICATA con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato.

- **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA IN CORSO DI VALIDITÀ** rilasciata da un Organismo SOA autorizzato ai sensi dell'All. II.12 del D.Lgs 36/2023 per la **Categoria indicata nel p.to 6.3 della presente lettera di invito**.

- **VISURA CAMERALE**

◦ Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dell'impresa ausiliata e della/e impresa/e ausiliarie.

- **DICHIARAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) (Modulo Allegato 3)** sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

- **PATTO DI INTEGRITÀ DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO (Modulo Allegato 5)** sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), lett. c) e lett. d) del D.Lgs.n. 36/2023, l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell'appalto.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) di concorsi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D. Lgs.n. 36/2023, l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario.

L'obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli partecipanti alle aggregazioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) e h) del D. Lgs.n. 36/2023, nonché alla impresa cooptata.

Si precisa che nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) la sottoscrizione del Patto di Integrità può avvenire anche in maniera congiunta.

- **DICHIARAZIONE ANTIPANTOUFLAGE (Modulo Allegato 6)**

sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), lett. c) e lett. d) del D.Lgs.n. 36/2023, l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati

quali esecutori dell'appalto.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) di concorsi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D. Lgs.n. 36/2023, l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario.

L'obbligo di sottoscrizione si applica anche a tutti li partecipanti alle aggregazioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) e h) del D. Lgs.n. 36/2023, nonché alla impresa cooptata.

- **Ricevuta** attestante l'avvenuto **versamento del contributo** obbligatorio di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 ed alle relative istruzioni operative disponibili sul sito dell'Autorità, dell'importo di **€ 33,00 (euro trentatre/00)**;
- **Garanzia provvisoria, di cui all'art. 106 del citato D.Lgs. n.36/2023**, pari all'1% dell'importo dei lavori per l'ammontare di **€ 3.107,71 (euro tremilacentosette/71)**;
- **DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO** *(solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento)*
In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nella precedente *Sezione 8* della presente Lettera d'Invito.
- **COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.**

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere caricata mediante la piattaforma Ubuy.

NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è CAUSA DI ESCLUSIONE e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE.

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali **imprese cooptate**.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

18 – DATA DELLA GARA - SOCCORSO ISTRUTTORIO

La gara si terrà in seduta pubblica telematica **il giorno .../.../..... alle ore ... : ...**

Trattandosi di procedura interamente telematica, la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso, nonché dalla completa tracciabilità, tramite i log di Sistema, di tutte le operazioni effettuate sulla Piattaforma.

La presente procedura prevede pertanto esclusivamente sedute pubbliche digitali, dedicate all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte. Gli esiti di tutte le operazioni saranno resi noti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, mediante pubblicazione dei relativi verbali tramite piattaforma Ubuy, successivamente all'aggiudicazione.

18.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, la Stazione Appaltante assegna un termine **non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni** per:

- integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla Stazione Appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica; la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di dette dichiarazioni, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, la Stazione Appaltante indica il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove devono essere trasmesse le dichiarazioni richieste.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della Stazione Appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla Stazione Appaltante, che non può essere inferiore a 5 (*cinque*) giorni e superiore a 10 (*dieci*) giorni. In ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui al citato art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 è comunque sempre facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario e anche in via informale, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, fino al giorno fissato per la sua apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una

nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18.2 VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA

La Stazione Appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del suddetto Decreto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara, sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, nell'elaborato "*Quadro di incidenza della manodopera*" del progetto dell'intervento in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine indicato nella richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

19 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art.7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente Lettera d'invito tramite la funzionalità della piattaforma Ubuy.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Lettera d'Invito e potranno essere comunicati:

1. al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;

2. a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
3. ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e/o della Commissione giudicatrice;
4. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023 e dalla L. 241/1990.

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 35, c. 2, 3, e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, del citato art.35, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara”*.

Titolare del trattamento è il GSSI Viale Francesco Crispi, 7 – 67100 L'Aquila.

Incaricato del trattamento è il RUP Dott. Mario Picasso, e-mail: mario.picasso@gssi.it

20 – DISPOSIZIONI FINALI

È espressamente stabilito che il presente invito non vincola in alcun modo il GSSI né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; il GSSI si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.

È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.

Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, fatta salva la possibilità di ricorso al “soccorso istruttorio”, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3, del DPR 62/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.

Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di L'Aquila, entro i termini previsti dal citato articolo. In particolare avverso la presente Lettera di Invito è ammesso il ricorso entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Mario Picasso